


Normativa e prassi

L'esenzione "parziale" dalle imposte ammette la cooperativa al Superbonus

21 Gennaio 2022

A determinare l'inclusione tra i beneficiari della maxi agevolazione, l'aver assoggettato a Ires i redditi diversi da quelli provenienti dalla propria attività caratteristica prevalente



La cooperativa sociale, che riveste contemporaneamente la qualifica di cooperativa di produzione e lavoro, in linea di principio esente dalle imposte sui redditi, la quale ha assoggettato a tassazione la quota dell'utile destinato a riserva legale a partire dall'anno 2012, può accedere al *Superbonus*, in quanto esente solo parzialmente. Lo afferma

l'Agenzia, con la **risposta n. 47** del 21 gennaio 2022, nella quale conferma l'ipotesi della società istante.

Si tratta di una cooperativa sociale, iscritta all'Albo delle società cooperative nella sezione "cooperative a mutualità prevalente", in particolare "nella categoria di attività esercitata di produzione e lavoro - gestione servizi (tipo A) nella quale l'apporto di lavoro dei soci risulta essere superiore al 50% del totale del costo del lavoro di cui all'art. 2425, primo comma, punto B9 e computate anche le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico (art. 2513 comma q punto b) del c.c.)", che è anche Onlus di diritto. La stessa intende fruire del *Superbonus*, per interventi agevolabili da effettuare su immobili strumentali di sua proprietà, ma le è sorto il dubbio di non poter accedervi, perché, avendo corrisposto ai soci retribuzioni di importo non inferiore al 50% dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi, integra il requisito che la colloca tra coloro che sono esenti dalle imposte sui redditi (articolo 11, Dpr n. 601/1973) ed esclusi dall'agevolazione in

argomento.

A suo favore, però, dichiara di aver assoggettato a Ires i redditi diversi da quelli provenienti dall'attività caratteristica, in particolare, gli utili di esercizio derivanti da appalti con Enti pubblici relativi alla gestione di servizi socio-assistenziali e sanitari. Questo perché, dall'anno di imposta 2012, anche le cooperative sociali (comprese quelle di produzione e lavoro per le quali sussistono i presupposti di esenzione dalle imposte sui redditi) assoggettano a Ires il 3% dell'utile netto di esercizio. Infatti, va assoggettato a Ires il 10% della quota accantonata a riserva legale, quota che l'articolo 2545 del codice civile definisce in misura almeno pari al 30% dell'utile di esercizio.

L'Agenzia, in linea con quanto precisato dall'istante, osserva che, per effetto del comma 1 dell'articolo 6 del DI n. 63/2002, è venuta meno l'esenzione, disposta dall'articolo 12 della legge n. 904/1977, della *"quota del 10 per cento degli utili netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria"*. Pertanto, la società, avendo assoggettato a Ires la quota dell'utile destinato a riserva legale, potrà fruire della maxi-detrazione.

Per completezza, l'Agenzia precisa che, sulla base dei criteri forniti con le circolari nn. 24 e 30 del 2020, se una cooperativa sociale di produzione e lavoro rientri tra le ipotesi di esenzione dalle imposte sui redditi, non potrà beneficiare del *Superbonus*, né potrà esercitare l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione. Non è questo il caso se il medesimo soggetto usufruisce della esenzione parziale dalle imposte sui redditi (articolo 11 del Dpr n. 601/1973), che pertanto potrà accedere al *Superbonus*, nel rispetto delle condizioni previste, con la possibilità di optare per la fruizione.

di

r.fo.

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/lesenzione-parziale-dalle-imposte-ammette-cooperativa-al>